



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "M. Mascolo - A. de Curtis"
Via Giovanni XXIII, 26 - 80057 - Sant'Antonio Abate (Na) - Tel. 0818796122
Cod. Min. **NAIC85300D** - WWW.SCUOLAMASCOLO.EDU.IT



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



” Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia “.

Daniel Pennac in Diario di scuola

INTRODUZIONE

PREMESSA

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione testimonia da parte della scuola un impegno forte di riconoscimento e valorizzazione della realtà individuale, sociale e familiare di ogni alunno al fine di poter proporre un'offerta formativa altamente personalizzata negli obiettivi, nei metodi, nei contenuti e negli strumenti di valutazione. Tale documento individua e condivide le fasi degli interventi, gli attori, i tempi e gli strumenti utili all'adozione di pratiche inclusive, rivolte ad alunni con disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento, stranieri o genericamente con Bisogni Educativi Speciali. Il documento è inevitabilmente flessibile, dinamico e soggetto a continue revisioni in relazione al modificarsi dei bisogni rilevati nella scuola. Il Protocollo e il Piano Annuale per l'Inclusione, elaborati dal GLI e deliberati dal Collegio dei Docenti, sono parte integrante del PTOF della scuola.

1. FINALITÀ

Il protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha la finalità di definire linee guida in tema di accoglienza con riferimento a queste tipologie di studenti. Esso definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica e traccia le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. La necessità di un tale documento deriva dalla volontà di rendere l'Istituto in grado di fornire tutti i supporti e le strategie organizzative necessarie, pronte e disponibili in qualsiasi momento, per garantire che i diritti delle persone con disabilità vengano garantiti dalla comunità scolastica che accoglie ed integra l'alunno/a. Lo scopo principale è dunque quello di "normalizzare" un insegnamento "speciale", per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni studente.

Il protocollo:

- ✓ contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ✓ definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica;
- ✓ traccia le linee nelle diverse fasi dell'accoglienza;
- ✓ indica le attività di facilitazione e semplificazione, e i provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES.

Il documento si propone di:

- ✓ consentire il pieno diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'integrazione e l'inclusione;
- ✓ definire pratiche condivise di "*alleanza educativa*" tra tutto il personale all'interno dell'Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva e raggiungere un livello sempre maggiore di inclusione scolastica;
- ✓ facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico;
- ✓ sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa all'inclusione in tutta la scuola;
- ✓ favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- ✓ favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;

- ✓ accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico;
- ✓ promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione, di confronto e di collaborazione tra scuola e territorio (Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di formazione, ASL., Scuole Polo, GIT, GLIR, CTI e CTS).

Il Protocollo di Accoglienza delinea, inoltre, prassi condivise di carattere:

- 1. amministrativo e burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria, consultazione e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- 2. comunicativo e relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola);
- 3. educativo–didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica);
- 4. sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del *Progetto di vita* dell'alunno).

L'adozione del Protocollo di Accoglienza da parte dell'Istituzione Scolastica consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, nella Legge 170/2010 relativa agli alunni con DSA e nella Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 relativa agli alunni con BES, senza trascurare gli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici e quelli che vivono situazioni temporanee di svantaggio.

2. COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2001).

Già nel 1997 l'UNESCO aveva cercato di definire il concetto di BES, sottolineando che «... *si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale*».

Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene riconosciuto che “*ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta*”. In quest'ottica, i soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in cui i bisogni educativi normali (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc) incontrano maggiore difficoltà nel trovare risposte a causa di qualche problematicità nel loro “human functioning”.

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente; in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni. La stessa Direttiva identifica **tre grandi sotto-categorie** di alunni con **BES** che si ascrivono a problematiche diverse:

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)		
A - ALUNNI CON DISABILITÀ Normativa di riferimento: - L. 104/1992 - D.Lgs. 66/2017 e ss.mm.ii. DM 182/2020	B - ALUNNI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) Normativa di riferimento: - L. 170/2010 DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.	C - ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Normativa di riferimento: - Direttiva Min. 27/12/2012 - C.M. n. 8/2013 - Nota MIUR n. 2563/2013 Nota MI n. 562/2019
<ul style="list-style-type: none"> • Minorati vista • Minorati udito • Minorati psicofisici 	<ul style="list-style-type: none"> • Dislessia • Disortografia • Disgrafia • Discalculia • Comorbilità 	C1 - Alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici (altri DES): -Deficit nell'area del linguaggio -Deficit nelle aree non verbali -ADHD -Funzionamento cognitivo limite (borderline) -Disturbi della condotta -Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale
		C2 - Alunni in situazione di svantaggio: -socio-economico -linguistico e culturale -altre situazioni
		C3 - Alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana: -da meno di due anni in Italia -da più di due anni in Italia
		C4 - Alunni adottati e alunni al di fuori della famiglia di origine (Linee di indirizzo 2014 e Linee Guida 2017)
		C5 - Alunni plusdotati (cfr. Nota MIUR 562/2019)
Con CERTIFICAZIONE rilasciata dalla ASL	Con CERTIFICAZIONE rilasciata: - dalla ASL - da ente accreditato ASL da specialista privato con successiva conformità ASL	- Con DIAGNOSI rilasciata da ASL o da specialista privato (C1 e C5) Senza diagnosi, ma con idonea documentazione e decisione del Consiglio di Classe (C2, C3, C4)
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	Piano Didattico Personalizzato (PDP)	Piano Didattico Personalizzato (PDP) Piano di Studi Personalizzato (PSP), solo per C3 da meno di due anni in Italia

La classificazione legata alla tipologia del bisogno educativo

Un'altra possibile classificazione è quella offerta dal modello di Piano Annuale per l'Inclusione diffuso dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 1551 del 27 giugno 2013, che si riporta di seguito, integrata con le successive modifiche normative:

DISABILITÀ CERTIFICATE (<u>Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3</u>)	
<ul style="list-style-type: none">• minorati vista• minorati udito• minorati psicofisici	Verbale Commissione Medica Certificazione per Integrazione Scolastica (CIS) Diagnosi Funzionale (DF) Profilo Dinamico Funzionale (PDF) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
DSA certificati (<u>Legge 170/2010</u>)	Certificazione rilasciata dalla ASL o da ente accreditato ASL oppure da specialista privato con conformità ASL
Deficit nell'area del linguaggio (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
Deficit nelle aree non verbali (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
ADHD/DOP (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
Funzionamento cognitivo limite (borderline) (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
Disturbi della condotta (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC
SVANTAGGIO (<u>Dir. Min. 27/12/2012</u>)	
Svantaggio socio-economico	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
Svantaggio linguistico e culturale	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
Altre situazioni	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
Alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
Alunni adottati e alunni al di fuori della famiglia di origine (<u>Linee di indirizzo 2014 e Linee Guida 2017</u>)	Documentazione e decisione del Team Docente / CdC
Alunni plusdotati (<u>Nota MIUR 562/2019</u>)	Diagnosi e decisione del Team Docente / CdC

3. L'OSSERVAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE

L'esigenza di occuparsi in modo efficace ed efficiente degli alunni che hanno una difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento presuppone la necessità di:

- accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio
- far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti educativi
- far leva sulle competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell'osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni
- operare una ricognizione sistematica dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di interventi personalizzati progettati per questi alunni.

Riguardo l'individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce chiarimenti in merito a questo punto: «Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni».

«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso».

In ogni caso, la stessa Circolare sottolinea che: «Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)».

4. RUOLI E FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

La tabella sottostante riassume i compiti principali delle figure e degli organismi coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del protocollo di accoglienza per alunni con BES.

RUOLO <i>Chi?</i>	FUNZIONE <i>Fa cosa?</i>	MODALITÀ <i>Come?</i>
Dirigente Scolastico	Favorisce e promuove tutte le attività legate all'inclusione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni	Atti amministrativi
	Nomina i componenti del GLI	
	Presiede il GLI	
	Invia all'ufficio Scolastico Regionale la richiesta di organico di sostegno dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT	
	Trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta agli enti preposti delle misure di sostegno ulteriori a quello didattico	
	Procede all'assegnazione definitiva delle risorse in termini "funzionali"	
	Promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti	
	Promuove azioni di sensibilizzazione per genitori, docenti e studenti	

	Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico.	Accordi o Intese con enti e/o associazioni
F.s. alunni e Referenti sostegno	Coordinano e curano gli interventi attraverso cui la scuola accoglie e accompagna gli studenti con BES	Incontri con i docenti del precedente ordine o grado di scuola Monitoraggio dell'applicazione del protocollo di accoglienza
	Rilevano situazioni di svantaggio e/o difficoltà di studio	Documentazione fornita alla scuola Colloqui con le famiglie
	Forniscono indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica	Materiale didattico formativo/informativo adeguato
	Collaborano all'individuazione di strategie inclusive	Conversazioni collettive
	Offrono supporto ai colleghi riguardo gli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti	
	Curano la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto	richiesta ausili
	Coordinano le attività degli insegnanti di sostegno monitorando e verificando periodicamente gli interventi	Riunioni di dipartimento
	Curano i rapporti con l'ASL e altri Enti per la risoluzione di problemi generali e specifici relativi agli alunni con BES	Riunioni GLO
	Fanno parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)	
	Coordinano i rapporti scuola-famiglia in merito agli alunni con BES	Riunioni GLO Colloqui con le famiglie
Rilevano gli alunni con BES sulla base dei dati emersi da ogni Consiglio di classe		
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e PDP	
	Esprime osservazioni e pareri circa le individuazioni e assegnazioni delle misure di sostegno raccolte dal Dirigente scolastico	
	Supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PAI al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)	PAI
	Formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il	PAI

	livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo	
Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)	Elabora e approva il PEI	Modello PEI adottato dalla scuola
	Verifica il PEI monitorando l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggio e verifica
	Individua gli interventi e le risorse necessari all'inclusione	PEI
Collegio dei docenti (CDD)	Discute e delibera entro il mese di giugno il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES redatto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)	Analisi del PAI
	Approva, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare proposta dal GLI	
	Verifica, al termine dell'anno scolastico, i risultati raggiunti	
	<p>Esplicita nel Piano dell'Offerta Formativa (POF):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un concreto impegno programmatico per l'inclusione...; ▪ criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti...; ▪ l'Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello territoriale. 	PTOF
Consiglio di classe (CDC)	<p>Rileva, indica e riconosce alunni con BES sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ documentazione clinica presentata dalla famiglia agli atti della scuola ▪ elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali, Tribunale dei minori, relazioni di uno specialista...) ▪ considerazioni pedagogiche e didattiche 	Colloqui con le famiglie Conversazioni collettive Didattica metacognitiva Monitoraggio
	Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte	Verbale della riunione
	Delibera l'adozione di un percorso individualizzato o personalizzato (PEI o PDP)	Verbale della riunione
	Redige, per gli alunni diversamente abili, d'intesa con gli specialisti e la famiglia, un PEI che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	Percorso Educativo Individualizzato
	Redige, per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici, il PDP	Piano Didattico Personalizzato

Consiglio di classe (CDC)	Individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative	Indicazioni presenti nella documentazione clinica Conversazioni collettive Didattica metacognitiva
	Redige, per gli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio un PDP con l'indicazione delle strategie didattico-educative di intervento, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di verifica e valutazione	Piano Didattico Personalizzato
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati e propone eventuali modifiche del PDP/PEI	Osservazione in itinere monitoraggio e verifica docenti
Coordinatore di classe	Si assicura che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES presenti nella classe	Consigli di classe
	Fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato	
	Organizza e coordina la stesura del PDP	
	Collabora con i colleghi per la messa in atto delle strategie di intervento, l'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento	Incontri collegiali
	Valuta, con la famiglia, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe	Colloqui con le famiglie
Docente di sostegno	Ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni della sua classe	
	Coordina la rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione	
	Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi didattici - educativi prefissati e valuta i risultati del suo insegnamento	P.E.I.
	Contatta i docenti che lo hanno preceduto nel lavoro didattico al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni	
	Prende visione di tutta la documentazione relativa all'alunno che ha in carico	Certificazione di disabilità, Profilo di funzionamento, PEI anni precedenti, Relazione GLO
	Condivide con i colleghi disciplinari le principali informazioni tratte dai documenti	Consigli di classe

	Cura i rapporti con la famiglia dell'alunno diversamente abile e con gli operatori socio-sanitari	Colloqui con la famiglia GLO
	Redige, in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari, un Piano Educativo Individualizzato che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	GLO
	Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento	
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggio e verifica
Famiglia	Provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola	
	Collabora, condivide e sottoscrive il PDP	
	Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento e del PEI	
	Sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica e domestica	
	Mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del proprio figlio	
	Media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il proprio figlio e gli insegnanti di classe	
	Contatta il Referente in caso di necessità	
Ufficio di segreteria	Raccoglie tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con BES secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e la consegna al referente	Atti amministrativi
	Accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne dà una copia al referente affinché sia inserita nel fascicolo Personale dell'alunno (periodicamente aggiornato)	
	Avverte tempestivamente il Dirigente e il Referente dell'arrivo di nuova documentazione	

PARTE PRIMA: LA DISABILITÀ (L.104/1992)

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Quadro n. 104 del 1992 e ai successivi decreti applicativi;
- “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” 2009;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96;
- Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, relativo all’“Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”.
- Nota del Ministero dell’Istruzione n.40 del 13/1/2021: Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.
- Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023: Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi (pag.37) del Protocollo.

Il processo di inclusione, come si legge nelle **Linee Guida per l'integrazione del 2009**, è irreversibile e trova nell'educazione “*il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione*”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.

2. GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “*handicap*” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. **La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009**, precisa che “*la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri*”. **L’art. 24**, infine, riconosce “*il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità*” garantendo “*un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:*

- a) *al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;*
- b) *allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;*
- c) *a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera*”.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

• I genitori

La famiglia partecipa attivamente nel processo educativo dell’alunno, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l’elaborazione del P.D.F. e l’approvazione, monitoraggio e verifica del P.E.I. Nel caso si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l’inclusione degli alunni con disabilità convoca i genitori e presenta il coordinatore e l’insegnante di sostegno della classe in cui l’alunno è stato inserito.

- **La scuola**

Il **Consiglio di Classe/Team docente** si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue potenzialità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La progettazione degli interventi è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno e all'educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano le attività, gli strumenti e le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo e un sostegno didattico flessibile e personalizzato.

I **docenti di sostegno** assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (*Testo Unico L. 297/94*) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe/Team docente affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

I **collaboratori scolastici** hanno tra le loro mansioni (cfr. Area A in Tabella A allegata al CCNL 2006-2009) quella di prestare “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.

- **Gli specialisti ASL**

Gli specialisti ASL contribuiscono, con l'istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l'aggiornamento della diagnosi clinica, funzionale e della Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S). Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei G.L.O. per l'approvazione, il monitoraggio e la verifica del P.E.I., collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'inclusione nelle classi dell'istituto, forniscono consigli nella stesura degli obiettivi personalizzati del P.E.I. attraverso il confronto con la scuola e la famiglia, illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui l'alunno può avere bisogno.

- **L'Ente Locale**

Ha il compito di fornire gli interventi necessari per garantire l'assistenza e l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale specialistico, educativo e assistenziale, e le eventuali risorse strumentali necessarie a realizzare quanto previsto nel P.E.I. contribuendo, così, alla promozione dell'inclusione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare il plesso, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale dell'Inclusione Disabilità. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del

P.D.F. e delle Verifiche/Relazioni finali. All'inizio dell'anno scolastico i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno e, successivamente, viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola di provenienza e il nuovo Consiglio di Classe/Team Docente a cui parteciperanno la Funzione Strumentale Inclusione Disabilità, il coordinatore, il docente di sostegno, il personale educativo e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Continuità

Sono previsti incontri di continuità con la scuola primaria, con la scuola secondaria di primo grado e con la scuola secondaria di II grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni disabili. La realizzazione di percorsi laboratoriali strutturati saranno funzionali alla conoscenza del "nuovo" ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell'edificio, nonché il personale presente. Alle attività parteciperanno gli alunni disabili insieme ai loro insegnanti, agli educatori ai e compagni di classe/sezione. Inoltre, nella prima settimana di scuola viene proposta una serie di attività finalizzate ad un graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/2009, art. 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali). L'autorizzazione alla costituzione di una classe ridotta è concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe/Team Docente con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, se previsto.

Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.), preseduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è costituito dal Consiglio di Classe/Team Docente, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico. Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017 e dal D. Interm. n. 182/2020, si riunisce per:

- **la redazione del P.E.I. provvisorio**, entro il 30 giugno, per gli alunni che hanno ricevuto la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica per definire le proposte di sostegno didattico e di altri supporti e risorse per l'anno scolastico successivo;
- **l'approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;

- **la verifica finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

5. LA DOCUMENTAZIONE

La domanda all'INPS e il certificato del medico

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica va presentata all'INPS, allegando il **certificato** medico contenente la diagnosi clinica e la valutazione del funzionamento a cura dell'Azienda sanitaria locale.

L'INPS deve dare riscontro alla domanda non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Il verbale della commissione medica dell'INPS

La commissione medica per l'accertamento è composta da un medico legale (presidente della commissione), due medici specialisti (scelti fra pediatra, neuropsichiatra infantile, specialisti nella patologia diagnosticata), un assistente specialistico oppure un operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuati dall'Ente Locale; un medico dell'INPS. A seguito della visita, la commissione redige un **verbale di accertamento** che riporta la classificazione diagnostica che può tradursi in: - non handicap;

- handicap, specificando se non grave (art. 3 c. 1) o grave (o art 3 c. 3), precisandone l'eventuale rivedibilità.

La Certificazione per l'integrazione scolastica (CIS)

Ai fini dell'integrazione scolastica, il verbale di accertamento è accompagnato dalla **Certificazione per l'Integrazione Scolastica**, da cui deve evincersi la diagnosi clinica e la proposta di risorse da mettersi in atto. In tale certificazione sarà specificato se l'alunno necessita

- di insegnante di sostegno e/o
- di assistenza di base (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione).

Il Profilo di Funzionamento (PF)

I genitori trasmettono la Certificazione per l'Integrazione Scolastica all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica (rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI).

Il Profilo di Funzionamento (PF) viene redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL (di cui al DPR del 24/02/94) secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF); sostituisce integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Il Profilo di Funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI),
- definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica,
- è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione un docente di sostegno specializzato sul sostegno didattico dell'istituzione scolastica dove è iscritto l'alunno,
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

NB: Al fine di rendere attuativa l'elaborazione del Profilo di Funzionamento, il D.Lgs 66/2017 prevede l'elaborazione di apposite Linee Guida adottate mediante Decreto Interministeriale, ad oggi non ancora emanato. Pertanto **in via transitoria, al posto del Profilo di Funzionamento**, continueranno ad esistere:

- a) **Diagnosi funzionale (DF):** è formulata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'AUSL e contiene i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno. E' rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento.
- b) **Profilo Dinamico Funzionale (PDF):** costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico. La scuola coordina i lavori per la stesura del PDF in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell'AUSL e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il PDF illustra il funzionamento e le potenzialità dell'alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Il PDF è un documento in progress predisposto dalla scuola all'inizio della carriera scolastica dell'alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

6.LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento elaborato e approvato dal GLO. nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo che promuova lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati, gli interventi e le attività extrascolastiche attive, le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità.

Il PEI è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia, l'Unità multidisciplinare di valutazione ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità di sostegno didattico, di verifica e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- gli interventi di assistenza di base e delle risorse professionali da destinare all'autonomia e alla comunicazione;
- gli interventi e le attività extrascolastiche attive (riabilitazione, attività ludico-ricreative, ecc).

Il PEI è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo-linguistiche e logiche;
- in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione e al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano Educativo Individualizzato è soggetto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel PEI attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale.

Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al PEI nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Verifica e valutazione dell'intervento didattico

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (*legge 104/92 art. 16, comma 2*). È effettuata nel rispetto di quanto contenuto nelle *Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. e di quanto previsto dal D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 all'art. 11*.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui *all'art. 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297* ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato: dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all'alunno.

La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.

L'obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (educatore, equipe sociosanitaria, famiglia).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal *Dlgs 62/2017 art. 6*, e i riferimenti esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (*comma 5, art. 11*). Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (*comma 6, art. 11*). L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (*comma 7, art. 11*).

Nel *comma 8, art. 11* si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Prove standardizzate nazionali e certificazione delle competenze

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Nell'*art. 9 comma 3 lettera e* si prevede che la certificazione delle eventuali competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato possono essere elaborati specifiche note esplicative che corredino le competenze del modello nazionale agli obiettivi del PEI., secondo quanto previsto dal *DM n.172/2017*.

PARTE SECONDA: I DSA (L.107/2010)

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 170/2010;
- dal DM n. 5669 del 2011 con le Linee Guida allegate;
- dalla Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018 “Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti”;
- dalla Nota USR ER n. 27200 del 21 ottobre 2022 “Disturbi specifici dell'apprendimento: Indicazioni operative per l'anno scolastico 2022-2023”.

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi (*pag.37*) del Protocollo.

2. I DSA

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando

anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafomotricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'ASL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10)*, sotto la categoria generale F.81 - **Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche** e declinati in funzione del disturbo interessato.

In sintesi, questo il quadro dell'ICD-10:

F.81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia) F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE

Ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 170/2020, "è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA."

La nostra scuola realizza ogni anno specifiche attività, per l'inclusione degli alunni con DSA, finalizzate all'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento che potrebbero essere determinate da disturbi specifici.

Tali attività monitorano il curriculum individuale degli studenti fin dalla classe prima di scuola primaria, attuando un lavoro di rinforzo e potenziamento, a supporto delle situazioni di difficoltà emerse. Laddove si verificano situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti, si propone alle famiglie un intervento mirato con il coinvolgimento degli specialisti, facilitando la comunicazione fra le istituzioni scolastiche e i servizi sanitari.

La scuola crede fermamente nell'intervento precoce in quanto impedisce l'aumento del divario tra le prestazioni del bambino in difficoltà e quelle del gruppo classe, favorendo una modalità didattica adeguata ed evitando il senso di inadeguatezza con la conseguente perdita di motivazione.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

A. Nuova iscrizione ad inizio d'anno già in possesso di certificazione

- A gennaio/febbraio, al momento dell'iscrizione online, i genitori devono segnalare nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- Tra giugno e settembre, i genitori devono consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL o da strutture convenzionate con l'ASL. Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati, occorre che la famiglia richieda la conformità della ASL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- Entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
- Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre) il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all'anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.
- I PDP verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
- Durante tutto l'anno scolastico il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
 - In occasione dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

B. Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- *La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge*

170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Team Docente/Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.

- Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità all'ASL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
 - La scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
 - Il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
 - I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti.
 - Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all'anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.
 - Il nuovo PDP verrà depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
- Durante tutta la restante parte dell'anno scolastico il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
In occasione dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

C. Rinnovo della certificazione

Si ricorda che **la certificazione di DSA**:

- deve essere rinnovata durante il passaggio da un ciclo scolastico all'altro (ovvero all'ingresso della scuola secondaria di secondo grado) e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
- potrà essere rinnovata ogniqualvolta si dovesse rendere necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi occorrenti, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia;
- rimarrà sempre comunque possibile, in caso di modifica del funzionamento riportato dalla scuola o dalla famiglia, richiedere l'aggiornamento della certificazione.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la **didattica individualizzata e personalizzata** si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno.

Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione

- sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria;
- sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**.

Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- a) di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- b) del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- c) del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;

- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate *all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011*, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente,

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'esonero dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

NB: Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'“**esonero**” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “**dispensa**” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Verifica e valutazione

“L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013).

PARTE TERZA: I DES

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”;
- Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013 “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative*”;
- Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti*”;
- Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019 “*Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti*”.

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi (pag.37) del Protocollo.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Oltre ai DSA, esistono altri Disturbi Evolutivi Specifici (altri DES) non compresi nelle tutele della Legge 170/2010. In sintesi, questo il quadro secondo l'ICD-10:

F.80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F.82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F.83	Disturbo evolutivo specifico misto
F.90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F.91	Disturbi del comportamento sociale
F.98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

a. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.80 – Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio**

b. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.82 - Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria**

c. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.90 – Disturbi ipercinetici**

d. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): **F.83 – Disturbo evolutivo specifico misto**

e. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. **F.91 – Disturbi del comportamento sociale.**

f. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. **F.98 – Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale.**

3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE

La nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni aspetti importanti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

Diagnosi e certificazione

- Per “**DIAGNOSI**” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per “**CERTIFICAZIONE**” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “**certificazioni**” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “**diagnosi**” clinica.

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente

Se non c’è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c’è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC/Team docente che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell’ambito del percorso di continuità didattica interno all’Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la

decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

- **La famiglia**

La famiglia, una volta che sia in possesso della diagnosi di uno specialista, può chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

- **Il Consiglio di Classe/Team Docente**

La decisione di predisporre un percorso didattico personalizzato (con o senza attivazione di un PDP) è solo del Consiglio di Classe/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un percorso personalizzato, previo confronto con la famiglia, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare un percorso personalizzato, può farlo:

- **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno; **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
- **Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre)** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.
- **I PDP** verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
- In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al il Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al referente per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le modalità dell'intervento didattico, si rimanda a quanto indicato nello stesso paragrafo del Protocollo di inclusione degli alunni con DSA.

Si precisa che per gli alunni con disturbi evolutivi specifici diversi dai DSA:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

PARTE QUARTA: GLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”;
- Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013 “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative*”;
- Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti*”;
- Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019 “*Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti*”.
- Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi (pag.37) del Protocollo.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana (svantaggio linguistico)** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno rinvia alla Parte Quinta del presente documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici,

privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013).

3. LE COMPETENZE DEL TEAM DOCENTE/CONSIGLIO DI CLASSE

La nota MIUR n. 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni aspetti importanti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "**disturbo**" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

La decisione del Consiglio di Classe/Team Docente

Se non c'è certificazione L. 104/92 o L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

In conclusione

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche

per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

- **La famiglia**

La famiglia (con il supporto di servizi sociali o altri specialisti, ecc) può chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente. E' bene che la richiesta sia accompagnata da adeguata documentazione (se disponibile) o da informazioni specifiche.

- **Il Consiglio di Classe/Team Docente**

In considerazione della peculiarità di questa tipologia di BES, spesso la proposta di attivare un percorso personalizzato può arrivare direttamente dai docenti,

In ogni caso, la decisione di predisporre un percorso didattico personalizzato (con o senza formulazione di un PDP) è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente.

Poiché in questi casi non è presente certificazione clinica nè diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un percorso personalizzato sulla base della documentazione o delle informazioni in proprio possesso, previo confronto con la famiglia, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare un percorso personalizzato, può farlo:

- **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno; **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Team docente/Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- I docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno.
- **Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre)** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.
- **I PDP** verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP
- In occasione dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al Referente per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le modalità dell'intervento didattico, si rimanda a quanto indicato nello stesso paragrafo del Protocollo di inclusione degli alunni con D.S.A.

Si precisa che per gli alunni in situazione di svantaggio:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
 - terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

PARTE QUINTA: GLI ALUNNI STRANIERI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute:

- nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999;
- nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014;
-

2. L'ISCRIZIONE DEI NAI (STUDENTI NEO ARRIVATI IN ITALIA)

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38

del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione.”

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario”.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E I RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE

• Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- a) cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- b) formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a:
 - *ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;*
 - *individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri;*
 - *intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;*
 - *organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.*
- c) svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

• Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente che, nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello studente, è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L. 104/92 o L. 170/10.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

a) in caso di alunno arrivato in Italia da meno di due anni e con gravi problemi di alfabetizzazione italiana: predisponendo un Piano di Studi Personalizzato (PSP), ossia un percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica, con i tempi e le modalità sotto indicati:

- entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- durante tutto l'anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/team docente l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

b) in caso di alunno arrivato in Italia da più di due anni ma ancora con gravi problemi di alfabetizzazione italiana: predisponendo un PDP, con i tempi e le modalità sotto indicati:

- entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
- a ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- entro novembre i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team Docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

c) in caso di alunno arrivato in Italia da più di due anni ma ancora con lievi problemi di alfabetizzazione italiana: indicando nel verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il numero degli alunni stranieri, con gravi problemi di alfabetizzazione italiana, frequentanti il nostro Istituto, dovesse aumentare, e il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenesse opportuno, dietro autorizzazione delle famiglie, la scuola potrà promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: *“Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano” (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).*

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2.

4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

▪ Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

▪ Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

- l'eventuale attivazione per l'alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi ecc.);
- l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).
- Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

▪ Predisposizione del PSP o del PDP

Entro i due anni dall'arrivo in Italia dello studente, **nel periodo immediatamente successivo** di iscrizione dello studente, il coordinatore, convoca il CdC/Team Docente per elaborare il **piano di studi personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza, In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;

Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente. per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.

Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

▪ Avvio del processo di apprendimento.

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente sia un laboratorio di italiano L2 che un mediatore interculturale.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC/Team Docente. per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Esso ha la **durata massima di due anni scolastici** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

▪ **Accompagnamento allo studio**

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai tre anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il CdC/Team Docente., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio. In questa fase il processo di insegnamento apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti).

5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa. La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*.

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

ACCORDI TERRITORIALI

Protocollo d'Intesa con Cooperativa sociale "L'Impronta" Via Visitazione, 251, 80050 Santa Maria la Carità NA

Protocollo d'Intesa con Cooperativa sociale "IL Faro" Via Roma, 582, 80057 Sant'Antonio Abate NA

Protocollo d'Intesa con Cooperativa sociale "Città della gioia" Via Alessandro Manzoni, 21 Scafati (SA)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente protocollo è stato redatto sulla base della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

- **Legge n. 104/1992:** *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.
- **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:** Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- **Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998:** Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Legge n. 40 del 6 marzo 1998:** Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009:** *"Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"*.
- **Nota MIUR prot.n. 6013 del 4 dicembre 2009:** Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).
- **Nota MIUR prot.n. 4089 del 15 giugno 2010:** Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.
- **Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010:** Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010:** *"Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"*.
- **Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011:** Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012:** *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013:** Indicazioni operative relativamente alla Direttiva MIUR del 27/12/2012.
- **Nota MIUR prot.n. 2563 del 22 novembre 2013:** Chiarimenti (la Nota fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul piano didattico personalizzato).
- **Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014:** *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"*.
- **Legge 107 del 13 luglio 2015:** *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*.
- **Decreto legislativo n. 62 - art. 11 del 13 aprile 2017:** *"Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento"*.
- **Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017:** *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"*.
- **D.M. n. 741/2017:** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. n. 742/2017:** Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.

- **Nota MIUR prot.n. 1865 del 10 ottobre 2017:** *“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.*
- **Nota MIUR prot.n. 2936 del 20 febbraio 2018:** *“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI”.*
- **Nota MIUR prot.n. 7885 del 9 maggio 2018:** Chiarimenti in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
- **Nota MIUR prot.n. 1143 del 17 maggio 2018:** Indicazioni sull'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
- **Nota MIUR prot.n. 5729 del 4 aprile 2019:** Alunni con bisogni educativi speciali – Chiarimenti.
- **Nota MIUR prot.n. 562 del 4 aprile 2019:** Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.
- **Decreto Legislativo N° 96 del 7 agosto 2019:** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
- **Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020:** *“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”*
- **Linee guida** *“La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”*
- **Nota 2158 del 4 dicembre 2020:** *“Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”*
- **Decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020:** Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66.
- **Nota del Ministero dell’Istruzione n.40 del 13/1/2021:** Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.
- **Documento del Ministero dell’Istruzione n.3941 del 21/3/2022:** Diffusione del documento Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale del Ministero dell’Istruzione.
- **Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023:** Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

INDICE

Introduzione

Premessa Pag. 2

1. Finalità Pag. 2

2. Cosa sono i Bisogni Educativi Speciali Pag. 3

3. Osservazione e individuazione Pag. 6

Parte prima: La disabilità (L.104/1992)

1. Normativa di riferimento Pag. 11

2. Gli alunni con disabilità Pag. 11

3. Ruoli e compiti delle figure coinvolte Pag. 11

4. Le fasi del progetto di inclusione Pag. 12

5. La documentazione Pag. 11

6. Le modalità dell'intervento didattico Pag. 15

Parte seconda: I DSA (L.170/2010)

1. Normativa di riferimento Pag. 17

2. I DSA Pag. 17

3. L'individuazione precoce Pag. 19

4. Le modalità dell'intervento didattico Pag. 20

Parte terza: I DES

1. Normativa di riferimento Pag. 23

2. I disturbi evolutivi specifici Pag. 23

3. Le competenze del team docente/consiglio di classe Pag. 25

4. Le fasi del progetto di inclusione e i compiti delle figure coinvolte Pag. 27

5. Le modalità dell'intervento didattico Pag. 28

Parte quarta: gli alunni in situazioni di svantaggio

1. Normativa di riferimento Pag. 28

2. Lo svantaggio scolastico Pag. 28

3. Le competenze del team docente/consiglio di classe Pag. 29

4. Le fasi del progetto di inclusione e i compiti delle figure coinvolte Pag. 30

5. Le modalità dell'intervento didattico Pag. 31

Parte quinta: gli alunni stranieri

1. Premessa e normativa di riferimento Pag. 31

2. L'iscrizione dei NAI Pag. 31

3. Le fasi del progetto di inclusione e i ruoli delle figure coinvolte Pag. 32

4. Le modalità dell'intervento didattico Pag. 34

6. La valutazione degli alunni stranieri Pag. 35

Accordi territoriali

Pag. 36

Riferimenti normativi

Pag. 36

*“Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l'intera vita a credersi stupido”
(Albert Einstein)*